



Accordo di collaborazione didattico-scientifica

Con il presente atto fra le sotto elencate istituzioni, di seguito denominate Parti:

Istituto Centrale per l'Archeologia (di seguito ICA) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (di seguito MiBACT), C.F. 97912470586, rappresentato dal Direttore *ad interim* Dott. Elena Calandra, domiciliata per la carica in Roma, Via di San Michele, 22

e

Università di Roma Sapienza, Dipartimento di Scienze dell'Antichità (di seguito DSA), C.F. 80209930587, con sede e domicilio fiscale in Roma P.le Aldo Moro, 5, rappresentato dal Direttore *pro tempore* Prof. Giorgio Piras

PREMESSO CHE

ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, art. 3, c. 1, “la tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”;

ai sensi del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, *Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*, art. 33, comma 2, lett. b), l'ICA è “ufficio dotato di autonomia speciale”, e in quanto tale, ai sensi dell’art. 33, comma 1, ha “autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

ai sensi dei DM 245 del 13 maggio 2016 (*Istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia*) e 169 del 7 aprile 2017 (*Organizzazione e funzionamento dell'Istituto centrale per l'archeologia*), l'ICA ha funzioni in materia di studio e di ricerca nel settore dell’archeologia, intesa nella sua accezione più ampia (DM 169, art. 1, c. 1);

l'ICA promuove l’innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie della ricerca territoriale, nelle scienze applicate e nelle tecnologie informatiche di documentazione;

l'ICA, nello svolgimento delle proprie attività di ricerca e documentazione, ha sottoscritto accordi con università e centri di ricerca italiani e stranieri (DM 169, art. 1, c. 3);

il DSA vede incardinate al suo interno varie strutture didattiche, corsi di laurea triennali e magistrali, la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, la Scuola di Dottorato in Archeologia, i Master;

è responsabilità del DSA provvedere ad una didattica organica e funzionale per i diversi gradi di corsi di studio;

CONSIDERATO CHE

l'Accordo di collaborazione didattico-scientifica sottoscritto tra Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e DSA, stipulato in data 1.10.2019 per l'Anno Accademico 2019-2020, a continuazione di quelli stipulati direttamente tra ICA e DSA il 25.10.2018, per l'Anno Accademico 2018-2019, e il 13.10.2017 per l'Anno Accademico 2017-2018, ha prodotto risultati estremamente soddisfacenti per entrambe le Parti;

l'ICA ha stipulato con l'Università Sapienza un'apposita convenzione quadro di durata triennale per Tirocini Curricolari in data 3.05.2018;

l'ICA, per dare seguito alle sopra citate attività di innovazione e sperimentazione, necessita di strutture tecniche, informatiche, etc. anche esterne rispetto alle dotazioni del MiBACT;

l'ICA, per assicurare la corretta conoscenza e l'adeguata informazione in merito alle attività di studio e ricerca nel campo della tutela, nel quadro generale di quelle del Ministero, necessita di adeguate forme di diffusione, divulgazione e didattica;

il DSA prevede nell'ambito dei suoi corsi di studio insegnamenti di legislazione dei beni culturali, nella logica formativa di dotare gli studenti in archeologia a vari livelli di strumenti funzionali alla professione di archeologo, con specifici approfondimenti nell'ambito delle applicazioni normative, della struttura e del funzionamento degli organi di tutela in Italia;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1. Finalità dell'Accordo

Con il presente atto le Parti come sopra rappresentate intendono continuare il rapporto di collaborazione didattico – scientifica già instaurato, sia per sostenere, sviluppare, ampliare e diffondere il ruolo profondamente innovativo rivestito dall'ICA, nel panorama dello studio e della ricerca in materia di tutela dei beni archeologici in Italia, sia per assicurare all'Università un insegnamento fortemente qualificato di Legislazione dei beni culturali (IUS 10), volto agli studenti del Triennio di Beni Archeologici, oltre che per l'avvio di progetti congiunti.

Articolo 2. Modalità di realizzazione

La collaborazione sarà attuata secondo le seguenti modalità:

Il Personale, Cultore della materia, designato da ICA svolgerà le ore di insegnamento, nella sede dell'Università o con altre modalità o in altre sedi preventivamente concordate, secondo calendario e orario tempestivamente reso pubblico, per un totale di 42 ore per il Triennio e di 30 ore per la Scuola di Specializzazione; il Direttore, con i Cultori della materia sopra citati, si rende disponibile per gli esami di profitto e per le tesi di laurea della medesima disciplina; il suddetto personale si renderà disponibile per gli esami di profitto e per le tesi di laurea della medesima disciplina.

L'ICA accoglie, secondo i parametri di legge, studenti per tirocini;

il DSA collabora con l'ICA a ricerche, indagini, etc., con spirito di sussidiarietà nelle materie di competenza, anche con le proprie strutture tecniche ed informatiche;

il DSA mette a disposizione dell'ICA logistica, aule e strumenti multimediali per incontri, presentazioni, convegni, etc., preventivamente concordati, e se del caso organizzati congiuntamente, assicurandone la relativa pubblicità in ogni forma.

Articolo 3. Loghi e immagine

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività

comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Articolo 4. Ulteriori forme di collaborazione

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

Articolo 5. Copertura assicurativa

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. 469/2010.

Articolo 6. Sicurezza

Entrambe le Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ivi comprese le misure adottate per contenere la pandemia Covid-19 in corso.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione e ad attenersi alle norme di legge e alle disposizioni interne di ciascun istituto.

Articolo 7. Durata e recesso

Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha validità per l'Anno Accademico 2020/2021, comprendendo gli orari di lezione e gli esami relativi. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con Posta Elettronica Certificata.

Articolo 8. Foro competente

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni della legislazione vigente in materia, per quanto compatibili. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 9. Registrazione

Il presente accordo non è soggetto a registrazione; in caso contrario, le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

Articolo 10. Informativa

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso

dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679.

Con la sottoscrizione del presente atto le Parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

Articolo 11. Sottoscrizione

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ICA

Il Direttore *ad interim*, Dott. Elena Calandra _____

Per il DSA

Il Direttore, Prof. Giorgio Piras _____

Luogo e data _____